



Antidumping illegittimo per errori formali

La Commissione tributaria di Milano affronta il tema delle rettifiche a posteriori che danno luogo alla contestazione dei dazi antidumping sulle ceramiche cinesi

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con due recenti sentenze⁽¹⁾ affronta il tema delle rettifiche a posteriori che danno luogo alla contestazione dei dazi antidumping sulle ceramiche originarie della Cina.

La vicenda trae origine dall'importazione, da parte di un'azienda italiana, di alcuni servizi da tavola in ceramica di provenienza cinese.

Per l'importazione di tali prodotti, il Regolamento UE 13 maggio 2013, n. 412 prevede, in via generale, l'applicazione di un dazio antidumping del 36,10%, salvo che il fornitore cinese figuri tra quelli indicati all'allegato I, per i quali è previsto il dazio ridotto del 17,90%⁽²⁾.

Il regolamento istitutivo degli speciali dazi antidumping sui servizi da tavola in ceramica non prevede pertanto un'unica misura, ma opera una chiara di-

stinzione tra produttori, i quali non si trovano tutti nelle medesime condizioni.

Ai fini della corretta applicazione delle regole antidumping, infatti, il legislatore europeo ha disposto una puntuale indagine sulle varie società produttrici, nell'ambito della quale sono emerse conclusioni differenziate "in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione", con la conseguenza che "in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base (regolamento UE n. 1225/2009) tutte le aliquote di dazio devono essere fissate al livello dei margini di dumping"⁽³⁾.

Ciò significa che la misura del dazio antidumping prevista per i fornitori delle importazioni in esame non integra un'agevolazione ad personam, suscettibile di interpretazione restrittiva e formalistica, bensì l'esatta entità

del dumping che si è realizzato.

Ciò è chiaramente statuito dal regolamento istitutivo, il quale espressamente dispone che "Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta con riferimento alle società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati"⁽⁴⁾.

Per la corretta applicazione del dazio antidumping, il regolamento istitutivo prevede che è sufficiente presentare alle autorità doganali una fattura

1) Comm. trib. prov. Milano, sez. XVIII, 21 febbraio 2018, n. 774 e Comm. trib. prov. Milano, sez. XII, 8 febbraio 2018, n. 554.

2) I dazi antidumping su tali merci sono stati istituiti dalla Commissione europea dopo un'indagine capillare su numerosi produttori cinesi, che ha permesso di accertare differenti livelli di dumping da parte di tali aziende. Conseguentemente, la Commissione Ue ha previsto, in via generale, un dazio antidumping del 36,10% e, per taluni fornitori cui è stato attribuito uno specifico codice identificativo, un dazio agevolato del 17,90% (Allegato I al Regolamento 412/2013).

3) Reg. UE 412/2013, considerando n. 226.

4) Reg. UE 412/2013, considerando n. 228.

commerciale conforme ai requisiti riportati nel citato regolamento, riportante il codice identificativo del produttore, e una specifica dichiarazione di quest'ultimo, nella quale si autocertifica che i prodotti sono stati realizzati da una delle aziende citate nel regolamento⁵⁾.

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia (12 ottobre 2017, C-156/16, Tigers) ha esaminato il caso di una società tedesca che, nel dicembre 2012 ha importato in Germania alcune stoviglie in ceramica di provenienza cinese e che, non avendo allegato, al momento dell'importazione, la dichiarazione del fab-

bricante, non ha beneficiato dell'aliquota ridotta.

Successivamente, la Società ha prodotto l'originale della fattura, con una dichiarazione firmata dal fabbricante, e ha presentato domanda di rimborso del dazio antidumping pagato indebitamente.

La richiesta, tuttavia, è stata respinta dall'Ufficio, che ha ritenuto non valida la fattura commerciale presentata posteriormente alla dichiarazione in dogana.

In tale sentenza la Corte di Giustizia ha deciso che *"L'articolo 1, par. 3, del Reg. (UE) n. 412/2013 (...) dev'essere interpretato nel senso che esso au-*

torizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all'ottenimento di un'aliquota di dazio antidumping specifica per l'impresa siano soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito".

Nel caso esaminato dalla Commissione di Milano, i prodotti importati erano accompagnati dalle fatture di acquisto, con l'indicazione del luogo e dell'azienda di produzione.

L'autocertificazione del produttore, tuttavia, non era stata

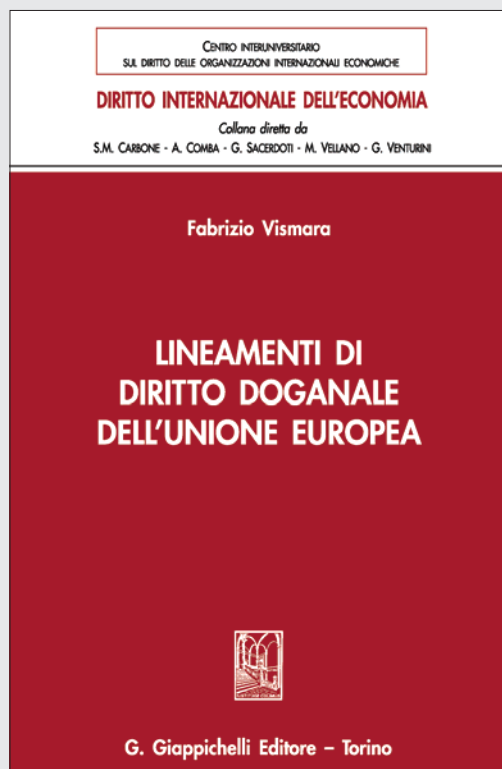
5) Art. 1, par. 3, e Allegato II del Regolamento 412/2013.



LINEAMENTI DI DIRITTO DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA

di **Fabrizio Vismara**

Il volume si propone di analizzare le nozioni principali del diritto doganale e il complessivo quadro normativo della disciplina doganale dell'Unione europea, anche con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e alla prassi applicativa.



sottoscritta dal responsabile dell'azienda con il suo nome anagrafico, bensì con uno pseudonimo e non erano stati indicati né la qualifica del firmatario né l'indirizzo preciso dell'azienda.

In sede di verifica, la Società aveva prodotto numerosa documentazione, dalla quale si evinceva che le dichiarazioni allegare alle fatture erano state effettivamente rilasciate dall'azienda produttrice e che l'utilizzo dello pseudonimo in luogo del nome anagrafico era dovuto esclusivamente a una prassi adottata tra le parti, per semplificare le loro relazioni commerciali.

Di conseguenza, l'identità del produttore della merce non poteva essere posta in discussione, così come il diritto all'applicazione del dazio antidumping nella misura del 17,90%.

Riprendendo anche la sentenza della Corte di Giustizia, i giudici milanesi hanno chiarito che se è possibile produrre una fattura successivamente all'importazione in Italia dei beni, a maggior ragione deve essere possibile integrare la documentazione allegata alle fatture, già prodotte contestualmente al passaggio in dogana delle merci.

D'altra parte il legislatore europeo ha inteso fissare norme in grado di impedire ogni elusione,

attesa la notevole differenza tra le aliquote dei dazi, ma, sempre, con l'assoluto intento di far coincidere la procedura doganale con la situazione reale (come specificato anche nel paragrafo 31 della sentenza della Corte di Giustizia citata).

Se dunque l'esame complessivo della documentazione agli atti attesta che le merci sono state prodotte in Cina da produttori ammessi a dazi antidumping agevolati e non vi è dubbio alcuno che tutta la documentazione sia genuina, allora il dazio antidumping effettivamente richiedibile è quello agevolato.

Annullando i provvedimenti impositivi, la Commissione milanese afferma quindi che le violazioni meramente formali alla normativa doganale, qualora siano improduttive di un effettivo danno per l'Erario, non dovrebbero legittimare la rettifica delle bollette doganali e l'irrogazione delle sanzioni.

Ciò anche in virtù del principio di leale collaborazione, di cui all'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, che deve sempre caratterizzare i rapporti tra Ufficio e contribuente.

In virtù di tale principio, nell'ipotesi in cui sia appurata l'esistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione di un dazio ridotto, l'Ufficio non dovrebbe attribuire rilievo a eventuali

irregolarità formali o quanto meno consentire ai soggetti interessati di regolarizzare la loro posizione.

Nella vicenda in esame, le ricorrenti, dopo aver appreso della contestazione avevano tempestivamente trasmesso all'Agenzia documentazione sufficiente a provare l'autenticità delle dichiarazioni rilasciate dai produttori cinesi.

Ciò avrebbe dovuto indurre l'Ufficio a non soffermarsi su un controllo "al microscopio" della documentazione allegata alla merce, giacché le irregolarità formali riscontrate non avrebbero comunque inficiato il diritto della società all'applicazione di un dazio antidumping ridotto.

Come ricordato dai giudici, infatti, la funzione della dichiarazione del fornitore estero è quella di certificare la provenienza della merce stessa dalla società dichiarante.

Se – afferma la Commissione – questo non è in dubbio (come non lo era nel caso in esame) *"non vi sono i presupposti per negare il diritto all'applicazione del dazio antidumping agevolato, e questo nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Ufficio e contribuente, che dovrebbe sempre caratterizzare i rapporti, soprattutto da parte dell'Ufficio che svolge una pubblica funzione"*⁽⁶⁾.

Sara Armella
Lucia Mannarino

6) Comm. trib. prov. Milano, sez. XVIII, 21 febbraio 2018, n. 774.